

[REDACTED]

tenuto conto
della impossibilità, riferita telefonicamente al sottoscritto, di ottenere la sottoscrizione dei nuovi documenti catastali (denunce di variazione e planimetrie catastali) per irreperibilità degli esecutati;

considerato
che le planimetrie catastali attualmente esistenti sono quelle dell'anno 1989 che raffigurano l'immobile oggetto di pignoramento così come disposto al tempo del pignoramento;

il sottoscritto rilascia
NULLA OSTA
alla vendita del bene in oggetto
a condizione

che codesto Giudice dell'Esecuzione ritenga di poter procedere come segue:

- 1) mettere in vendita e trasferire l'immobile nella sua identificazione catastale e planimetrica attuale, come sopra illustrata;
- 2) mettere in evidenza nell'avviso di vendita:
 - * quanto evidenziato al precedente punto 1);
 - * che l'aggiudicatario/acquirente, a propria cura e spese, dovrà farsi carico:
 - della presentazione, in ossequio alle procedure tecniche tempo per tempo vigenti, della denuncia di variazione catastale idonea a rappresentare correttamente:
 - a) il bene oggetto di procedura nella sua attuale consistenza;
 - b) la porzione di soffitta annessa alla soffitta del vicino confinante, terzo rispetto alla procedura;
 - della conduzione delle trattative con il vicino confinante terzo rispetto alla procedura (a discrezione delle parti) al fine di addivenire alla (eventuale) cessione della suddetta porzione di soffitta;
- 3) adottare comunque - anche in difformità a quanto sopra proposto - i provvedimenti che riterrà più opportuni al riguardo, ivi compresa la possibilità di ordinare la presentazione della sopra menzionata denuncia di variazione catastale pur in assenza delle sottoscrizioni degli esecutati prima della predisposizione dell'avviso di vendita, così da poter pubblicizzare la vendita medesima con la descrizione planimetrica dell'immobile già corretta. In tale ultimo caso, ordinare l'aggiornamento peritale.

In fede
Notaio Carlo Camocardi